

STATUTO SOCIALE

“ASSOCIAZIONE NORCINI BERGAMASCHI A.P.S.”

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - LOGO

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, è costituita un'associazione di promozione sociale denominata “*Associazione Norcini Bergamaschi A.P.S.*”

Articolo 2

L'associazione ha sede in Calcinate, in via Dante Alighieri n° 27.

Articolo 3

L'associazione si identifica con un logo di cui si allega una copia stampata a colori e così descritto:

- forma ovale in senso laterale, con bordatura tricolore (raffigurante la bandiera italiana), di colore verde la fascia esterna, bianca la fascia centrale e rossa la fascia interna;
- diviso longitudinalmente a metà da una linea nera che rappresenta, in modo stilizzato, gli edifici, chiese e torri di Bergamo - città alta, oltre le mura venete viste dal basso;
- il campo superiore è di colore rosso e il campo inferiore è di colore giallo, i colori e le tonalità distintivi della bandiera e del gonfalone della Provincia di Bergamo;
- al centro, in campo giallo, vi è la scritta di colore nero “**ASSOCIAZIONE**”;
- in basso, in sostituzione della bordatura tricolore, vi è la scritta di colore nero “**NORCINI BERGAMASCHI**”;
- l'immagine stilizzata di un suino, la cui linea discontinua è di colore nero, occupa tutto il campo visivo e si sovrappone ad entrambi i campi colorati.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica, opera con l'intento di promuovere le finalità previste dallo statuto.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) Promuovere e tutelare la professionalità degli iscritti all'associazione;
- 2) valorizzare e promuovere la figura e il mestiere del norcino (**OI masadur o OI Masànt**), come elemento di continuità delle tradizioni radicate sul territorio favorendo il mantenimento delle condizioni ideali affinché il mestiere non scompaia;
- 3) valorizzare e promuovere i prodotti del mestiere del norcino in quanto tipici della salumeria tradizionale e rurale del territorio bergamasco e nazionale;
- 4) di tutelare e valorizzare le produzioni suinicole di qualità, dalle fasi di allevamento degli animali, alla fase di trasformazione delle carni fino alla commercializzazione del prodotto finito;

- 5) migliorare le conoscenze tecniche e normative degli associati per migliorare la qualità igienico-sanitaria e organolettica dei prodotti attraverso forme di collaborazione con gli enti che tutelano la salute pubblica.

TITOLO III – MODALITÀ APPLICATIVE

Articolo 6

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO IV - SOCI

Articolo 7

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano lo Statuto, che condividono gli scopi dell'associazione, si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e di versare annualmente la quota sociale di adesione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 2 (due) soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 8

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo nelle modalità stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito. L'associazione, in caso di necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, affidando un incarico professionale o altro incarico retribuito, per delibera del Consiglio Direttivo. L'incarico comunque assume il carattere di una prestazione marginale rispetto alla realizzazione complessiva delle attività dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 9

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi, danno morale o materiale, da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione per delibera del Comitato Direttivo, la decisione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. La decisione dell'assemblea è inappellabile e definitiva.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri se nominati;
- e) il Collegio dei Sindaci se nominati;

Articolo 11

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi e viene convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per verificare le attività svolte e per approvare il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo.

Compiti e poteri dell'assemblea ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra i soci tesserati;
- b) elegge le cariche sociali del Consiglio Direttivo: il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo che decida di delegare la scelta al Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo annuale predisposti dal Direttivo;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente.

Esso ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, sempre dispari, scelti dall'assemblea elettiva tra i soci. Restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti con gli altri soci che abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea all'atto della costituzione.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva alle elezioni designa nel suo interno, con voto di maggioranza dei consiglieri, le cariche sociali: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e ulteriori incarichi, a consiglieri o a soci, se ritenuti necessari; ad esempio il responsabile editoriale.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni mese, tramite affissione in Sede, della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 7 giorni prima.

I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o informatico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

È sua facoltà redigere il regolamento per la disciplina dell'attività dell'associazione che dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico, ammette i nuovi soci ed esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

I consiglieri che non partecipano ad almeno tre sedute consecutive del consiglio direttivo, senza una motivazione scritta e valida, perdono il titolo di consiglieri e delle cariche elettive assunte.

Articolo 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria.

Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell'associazione, possono venir devolute a detti probiviri.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria.

I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

Articolo 17

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite salvo il rimborso spese sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO VI - IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- c) sovvenzioni e contributi dalle istituzioni o da enti pubblici, nazionali o esteri;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- g) da iniziative promozionali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 19

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i venti giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 20

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di 3/4 dei soci regolarmente iscritti e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

LOGO "ASSOCIAZIONE NORCINI BERGAMASCHI A.P.S."

